

## CONVENZIONE

### **Per il Monitoraggio chimico e microbiologico sugli apporti fluviali per i parametri incidenti sulla qualità delle acque di balneazione nel litorale della Città di Pescara**

#### TRA

Il Comune di Pescara ( di seguito denominato "Comune") con sede in piazza Italia 1 – Pescara – C.F. e P.IVA 00124600685, legalmente rappresentato dal Sindaco Avv. Marco Alessandrini, domiciliato per la carica presso la Sede Comunale.

#### E

L'A.R.T.A. ABRUZZO – Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente, (in seguito per brevità denominata A.R.T.A.) Direzione Centrale – con sede in Viale G. Marconi n. 178 – 65127 Pescara - Codice Fiscale 91059790682 ; Partita IVA 01599980685, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Mario Amicone, nato a MIGLIANICO (CH) l'11/09/1945, domiciliato per la carica a in Viale G. Marconi n. 178 – 65127 Pescara.

#### E

La Capitaneria di Porto di Pescara (di seguito denominato "Capitaneria") con sede in piazza della Marina 1 – Pescara – Cod.Fiscale 80008210686, legalmente rappresentato dal Comandante Capitano di Vascello (CP) Enrico MORETTI, domiciliato per la carica presso la Sede della Capitaneria.

**VISTA** la Legge 241/90, all'art.15, prevede la possibilità di realizzare degli accordi tra le amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune;

**VISTO** il D.Lgs 30 maggio 2008 n 116 che regola la gestione delle acque di balneazione, la qualità delle acque e le attività di tutela della salute dei bagnanti.

**VISTI** il Decreto Ministeriale 30.03.2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e le specifiche tecniche per l'attuazione del D.Lgs 30 maggio 2008 n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e la LR 22.12.2010 n. 59 Art. 37 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti da appartenenza dell'Italia all'Unione Europea . Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE e 2006/7/CE".



**VISTA** l'esigenza manifestata dal Comune di Pescara di valutare il contributo degli eventuali apporti inquinanti del fiume Pescara in grado di procurare situazioni di emergenza per la balneabilità del litorale marino;

**VISTA** la necessità di approfondire la ricerca delle cause, coinvolgendo anche altri soggetti pubblici, al fine di attuare tutte le misure di vigilanza e salvaguardia di un bene ambientale e dell'immagine della città.

**VISTA** la Legge 31 Dicembre 1982 n°979, con cui sono state dettate disposizioni per la difesa del mare prevedendo, rispettivamente agli artt.23 e 28, l'affidamento al Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera della "sorveglianza per la prevenzione degli inquinamenti delle acque marine da idrocarburi e delle altre sostanze nocive nell'ambiente marino e l'accertamento delle infrazioni alle zone relative", nonché l'utilizzo dello stesso Corpo per la "vigilanza e l'eventuale gestione delle riserve marine";

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n°152, recante norme in materia ambientale, con cui sono state estese, completandole, le funzioni accertative ed operative del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera e, quindi, di "polizia ambientale", così come sancita negli artt.135, comma 2, e 195, comma 5;

**CONSIDERATO** che la Capitaneria di porto di Pescara con i propri mezzi terrestri e navali è in grado di eseguire campagne finalizzate alla sorveglianza e tutela dell'ambiente terrestre, marino e fluviale;

**VISTE** le tabelle di onerosità redatte dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con specifico riferimento alla Tabella B riguardante i costi relativi alle prestazioni a favore di Enti/Organizzazioni dello Stato;

**VISTA** la L.R. 29 luglio 1998 n. 64 e s.m.i. "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)" che, in attuazione della legge 21 gennaio 1994 n. 61 istituisce e disciplinal'organizzazione ed il funzionamento dell'A.R.T.A.;

**VISTI** in particolare le disposizioni di cui all'art. 5 della LR 64/98 che individuano nelle attività dell'ARTA funzioni e compiti di supporto tecnico scientifico richieste dalla Regione a da altri enti pubblici.

**VISTO** il Regolamento dell'Arta adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 36/2013 ed approvato con DGR n. 689/2013 che prevede all'art. 13 la possibilità per l'Agenzia di espletare le proprie attività anche a favore dei soggetti pubblici.

**VISTO** il Tariffario delle prestazioni Arta, approvato con DGR n. 361/2003 e successivamente aggiornato con DGR 225/2012 e n. 2692013, che prevede, in caso di prestazioni analitiche rese in adempimento di convenzioni, il compenso stabilito dalle convenzioni stesse.



**Considerata** la richiesta formulata dal Comune di Pescara per le vie brevi al Direttore Generale e concordato sotto il profilo tecnico con il Direttore Tecnico dell'ARTA, di un preventivo prestazionale per l'esecuzione di analisi su campioni di acque fluviali e marine.

**Considerato che** l'A.R.T.A. è soggetto particolarmente qualificato a svolgere le prestazioni di che trattasi ed è in grado di far fronte al tipo di richiesta avanzata dal Comune di Pescara con i propri laboratori dei Distretti Provinciali, oltre che con il personale dell'Area Tecnica.

**Considerato che** l'A.R.T.A. ha comunicato al Comune di Pescara, sempre per le vie brevi, la propria disponibilità ad effettuare le attività in argomento ed ha elaborato il relativo preventivo di spesa;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**ART. 1**  
**(Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

**ART. 2**  
**(Oggetto)**

Oggetto della Convenzione è monitoraggio chimico e microbiologico sugli apporti fluviali e per i parametri incidenti sulla qualità delle acque di balneazione nel litorale della Città di Pescara.

In particolare la Capitaneria si impegna, secondo le proprie procedure interne, a mettere a disposizione delle Parti gli uomini ed i mezzi terrestri e navali necessari per il raggiungimento degli obiettivi della presente Convenzione, nonché i dati e le informazioni acquisite nel corso delle attività di controllo e di prelievo.

L'ARTA effettuerà analisi di laboratorio sui campioni prelevati dalla Capitaneria.

Restano pertanto escluse le attività di programmazione nonché di valutazione delle misure da intraprendere, a seguito dei risultati delle analisi, che restano interamente in capo al Comune.

**ART. 3**  
**(Modalità della prestazione)**

Le attività di campionamento delle acque di cui al precedente art. 2 verranno eseguite in base alla tabella dei punti campionamento di seguito riportata:

- a) acque fiume Pescara in ingresso alla città;



- b) acque fiume Pescara alla foce;
- c) acque di balneazione, zona prospiciente via Balilla;
- d) acque di balneazione, zona prospiciente via Mazzini;
- e) acque di balneazione, zona Teatro D'Annunzio.

La Capitaneria si impegna ad effettuare i prelievi di campioni di acqua nei punti sopra riportati ed al conferimento degli stessi al Distretto Provinciale ARTA di Pescara. L'attività di prelievo, campionamento e di raccolta dati ed informazioni sarà condivisa con le Parti contraenti purché non sottoposta al segreto istruttorio, al segreto d'ufficio o ad altri vincoli che ne limitano la diffusione.

L'Arta si impegna a fornire alla Capitaneria i contenitori idonei ai prelievi di acqua, e procederà ad effettuare l'analisi dei campioni prelevati e tutto ciò che si renda necessario nel corso della prestazione per lo svolgimento del monitoraggio.

Salvo impedimenti connessi all'impiego degli uomini e dei mezzi in diverse e più importanti attività di competenza istituzionale della Guardia Costiera, quale ad esempio la Ricerca ed il Soccorso in mare, ovvero a causa di condizioni meteo marine avverse, la Capitaneria si impegna ad effettuare i prelievi con cadenza quindicinale, nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì per un totale di n. 13 campagne di prelievo. Ogni campagna prevede 8 prelievi per ogni punto di campionamento (per un totale 40 prelievi ovvero 40 campioni da analizzare a campagna). I campioni saranno consegnati al Distretto ARTA di Pescara previo avviso; ciascun campione sarà accompagnato da un sintetico verbale di prelievo, redatto a cura della Capitaneria, in cui saranno annotate anche le condizioni atmosferiche (piogge, mareggiate, ecc...) in corso o relative alle giornate antecedenti le operazioni.

#### **ART. 4** **(Parametri da rilevare)**

I parametri da rilevare nelle acque di fiume, indicatori di inquinamento da fognie urbane, sono:

- a) azoto ammoniacale;
- b) tensioattivi anionici;
- c) tensioattivi cationici;
- d) tensioattivi non ionici;
- e) Escherichia coli;
- f) Enterococchi.

I parametri da rilevare nelle acque di mare sono:

- a) Escherichia coli;
- b) Enterococchi;
- c) cloruri;
- d) carbonio organico totale.



### ART.5

#### (Durata e decorrenza della Convenzione)

La presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e la sua durata è da determinarsi in base a quanto stabilito, relativamente ai tempi di riconsegna dei Rapporti di Prova analitici, nel preventivo di spesa, accettato dal Comune di Pescara e, comunque, non oltre marzo 2015.

Le parti, fin d'ora, riconoscono la possibilità di una proroga del termine finale per fondati motivi, da inoltrare con apposita richiesta al Comune, corredata da idonea documentazione giustificativa, entro 15 giorni prima della scadenza.

### ART. 6

#### (Importo)

L'importo economico per l'esecuzione delle prestazioni dell'ARTA è pari a complessivi Euro €. **5.936,84**, a cui si applica uno sconto del 30% (trenta per cento) secondo il Tariffario dell'Arta nominato in premessa in base al quale, in caso di prestazioni analitiche rese in adempimento di convenzioni, i relativi compensi sono stabiliti nell'ambito delle convenzioni stesse. Il compenso al netto dello sconto è pari a € **4156,00** di cui:

DESCRIZIONE	QUANTITÀ (13 campagne)	* COSTO (€) UNITARIO TOTALE
<b><u>Analisi su campioni di acque di fiume</u></b>		
Azoto ammoniacale	2 campioni	(16,65 x 13x2)= 432,9
Tensioattivi anionici, cationici e non ionici	2 campioni	(28,39x3x13x2)= 2.214,42
Escherichia coli	2 campioni	(12,53x13x2) =325,78
Enterococchi	2 campioni	(12,53x13x2) = 325,78
<b>TOTALE analisi campioni Acque di fiume</b>		<b>€. 3.298,88</b>
<b><u>Analisi delle acque di mare</u></b>		
Escherichia coli	3 campioni	(12,53x13x3) =488,67
Enterococchi	3 campioni	(12,53x13x3) =488,67
Carbonio organico totale	3 campioni	(22,83x13x3)=890,37

*AA* *ly* *MAA*

Cloruri	3 campioni	(19,75x13x3)=770,25
<b>TOTALE analisi campioni Acque di mare</b>		<b>€. 2.637,96</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DETERMINAZIONI ANALITICHE RICHIESTE</b>		<b>€. 5.936,84</b>
<b>***SCONTO 30% SUL COSTO COMPLESSIVO</b>		<b>€. 1.781,05</b>
<b>TOTALE</b>		<b>€. 4.156,00</b>


L'importo economico per l'esecuzione delle prestazioni della Capitaneria è da calcolare in base alle ore effettive di impiego dei mezzi e del personale tenuto conto delle tabelle di onerosità in premessa richiamate. Nello specifico, è stato considerato un costo a litro del carburante SIF pari a € 0,8. Il costo della prestazione cambia in base al tipo di unità impiegata che potrà variare in considerazione delle esigenze di servizio connesse all'assolvimento di prioritari compiti istituzionali nonché alla disponibilità operativa delle motovedette stesse ed alle condizioni meteo-marine:

MOTOVEDETTA	COSTO PER ORA DI IMPIEGO OPERATIVO	COSTO STIMATO PER SINGOLA CAMPAGNA (3 ore)*	COSTO STIMATO PER 13 CAMPAGNE (39 ore)
CP 561	€ 104,99	€ 314,97	€ 4094,61
CP 729	€ 100,34	€ 301,02	€ 3913,26
GC 255	€ 67,66	€ 201,78	€ 2623,14

Il Comune, promotore dell'iniziativa, sostiene l'onere economico del costo del monitoraggio. I prezzi sono comprensivi dei costi per il personale da impiegare durante il prelievo dei campioni, le analisi degli stessi e la stesura dei verbali finali, nonché dei costi per la sicurezza e il rispetto delle norme antinfortunistiche e sui luoghi di lavoro, sia per le attività esterne che di laboratorio, e di ogni altra spesa, non preventivamente quantificabile, che si dovesse rendere necessaria per l'esecuzione delle attività descritte.

**ART. 7**  
**(Modalità e termini di pagamento)**

Il versamento dei corrispettivi sopra indicati, previa attestazione di conformità dell'attività svolta e dei risultati ottenuti da parte del Comune, avverrà a seguito dell'emissione della relativa fattura in



un'unica soluzione da parte dell'ARTA Abruzzo e della Capitaneria, al Comune, in base ai dati fiscali riportati in premessa.

Per la sola ARTA Abruzzo, il pagamento dei corrispettivi sopra indicati resta comunque subordinato, al previo accertamento di regolarità contributiva, fiscale e nel rispetto degli adempimenti di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010 e ss.mm.ii..

Il versamento dei corrispettivi pattuiti alla Capitaneria di porto in esecuzione della presente Convenzione verrà effettuato dal Comune di Pescara previa comunicazione ufficiale della stessa Capitaneria tramite versamento sul capitolo di introito 2454 - art.3 Capo XV - "Somme da introitare ai fini della assegnazione all'Amministrazione delle Infrastrutture e dei Trasporti" nei termini che saranno indicati.

**ART. 8**  
**(Nomina dei responsabili della Convenzione)**

I responsabili della Convenzione per le tre parti sono, rispettivamente, per il Comune, il Direttore Dipartimento Arch. Tommaso Vespasiano, per A.R.T.A la dr.ssa Emanuela Scamosci, direttrice del Distretto Provinciale ARTA di Pescara; per la Capitaneria il Capo Sezione Operativa protempore.

**ART. 9**  
**(Obblighi di A.R.T.A.)**

L'A.R.T.A. si impegna, in esecuzione della presente Convenzione:

- a svolgere le attività oggetto della Convenzione con la massima cura e diligenza;
- a redigere un documento finale di sintesi, in forma di relazione, con tabelle, grafici e commento dell'attività svolta;
- il Responsabile della Convenzione provvederà a tenere costantemente informato il Comune e la Capitaneria sulle attività effettuate per mezzo di resoconti periodici;
- interagire con la Capitaneria al fine del rispetto delle scadenze poste dalla presente Convenzione;
- a mettere a disposizione del Comune, qualora lo richieda, i documenti relativi allo stato di avanzamento delle attività;
- al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e antifortunistiche ed all'adempimento di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali conseguenti per il proprio personale addetto allo svolgimento delle menzionate attività;

**ART. 10**  
**(Variazione attività previste)**

Qualora lo si ritenga indispensabile, le parti possono prevedere eventuali ipotesi di modifica in corso d'opera delle attività previste con uno specifico atto aggiuntivo di variazione, da stipulare di comune accordo fra le parti, computando eventualmente i tempi e/o costi aggiuntivi.



**ART. 11**

**(Risoluzione della Convenzione)**

La presente Convenzione potrà essere risolta a richiesta di ciascuna parte contraente anticipatamente, per motivate esigenze di pubblico interesse, previa intesa tra le parti. In tal caso saranno liquidate all'Arta ed alla Capitaneria tutte le prestazioni fino a quel momento eseguite, spese o oneri documentati, senza l'applicazione di penali o richieste di danni.

La presente Convenzione può essere risolta anche per inadempienza di una delle parti, previa diffida ad adempiere inoltrata con lettera raccomandata A/R con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto decorsi 30 giorni dalla sua ricezione, presso il domicilio della parte inadempiente.

**ART. 12**

**(Pubblicazioni)**

Le parti si impegnano a far rispettare al proprio personale la riservatezza sulle informazioni e la documentazione di cui verranno a conoscenza durante l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, fatta salva l'applicazione della normativa vigente in materia di accesso agli atti, di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui al D.Lgs n. 33 /2013 e la normativa in materia di trattamento dei dati personali e sensibili.

La divulgazione scientifica mediante pubblicazioni è consentita con la citazione del Comune quale committente, l'ARTA quale esecutore delle analisi e la Capitaneria quale esecutore delle attività di campionamento.

**ART. 13**

**(Norme applicabili)**

Per tutto quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione trovano applicazione le norme del Codice Civile.


**ART. 14**

**(Foro competente)**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, è competente l'autorità giudiziaria del Foro di Pescara.

Pescara, 2 ottobre 2015

ARTA Abruzzo  
Il Direttore Generale



Comune di Pescara  
Il Sindaco



Capitaneria di Porto  
Il Comandante

